

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1994

**che autorizza un aiuto complementare della Germania a favore dell'industria carboniera per il 1993**

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(94/332/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (<sup>1</sup>),

considerando quanto segue :

## I

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 della decisione n. 2064/86/CECA, la Germania ha notificato alla Commissione, con lettera del 15 febbraio 1994, un intervento complementare con effetto retroattivo per il 1993 a favore dell'industria carboniera e che è legato alle forniture di carbone e di coke destinati all'industria siderurgica comunitaria.

La Commissione aveva adottato, il 23 dicembre 1992, la decisione 93/151/CECA (<sup>2</sup>) che autorizza gli aiuti della Germania a favore dell'industria carboniera per il 1993.

Come indicato in tale decisione, il governo tedesco intendeva concedere per il 1993, nel quadro della decisione n. 2064/86/CECA e in base al sistema di aiuti alle vendite di carbone da coke, coke e carboni destinati all'iniezione che alimenta gli altiforni dell'industria siderurgica comunitaria, un aiuto pari a 2 948 milioni di DM.

Nella decisione 93/151/CECA la Commissione aveva osservato che l'importo dell'aiuto basato su detto sistema

era legato alle disponibilità di bilancio ; per tale motivo la Germania è tenuta a notificare le modifiche che essa intende apportare all'importo autorizzato dalla Commissione per il 1993.

La Germania ha informato la Commissione con lettera del 15 febbraio 1994 che l'importo dell'aiuto alle vendite di carbone e di coke destinati all'industria siderurgica dell'Unione europea sarà insufficiente. Rispetto al volume di aiuti autorizzati dalla Commissione, l'aumento per il 1993 sarebbe di 300 206 Mio di DM, che porterebbe così l'aiuto totale alle vendite di carbone e di coke per il 1993 a 3 248 206 Mio di DM.

L'aumento dell'importo di questo aiuto risulta da uno scarto maggiore di quello inizialmente stimato tra il prezzo per il carbone da coke praticato sul mercato mondiale e i costi di produzione tedeschi, a seguito del calo dei prezzi osservato sul mercato mondiale e dell'andamento del dollaro rispetto al DM.

Siffatto aiuto, portato così a 3 248 206 Mio di DM, è compatibile con le disposizioni dell'articolo 4 della decisione n. 2064/86/CECA, dato che serve a compensare lo scarto constatato nel 1993 tra il prezzo del mercato mondiale e i costi di produzione per forniture di 18,35 milioni di tonnellate, conformemente alle condizioni fissate all'articolo 12 della decisione.

Il contributo del provvedimento alla ristrutturazione e alla razionalizzazione della industria carboniera e la soluzione dei problemi sociali e regionali, scaglionando nel tempo la chiusura di impianti deficitari, è conforme ai criteri e agli obiettivi dell'articolo 2 della decisione n. 2064/86/CECA.

(<sup>1</sup>) GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 59 del 12. 3. 1993, pag. 33.

Inoltre, l'aiuto è compatibile con le disposizioni degli articoli 4 e 12 della decisione n. 2064/86/CECA, visto che non comporta prezzi inferiori a quelli che potrebbero essere praticati per i carboni dei paesi terzi e per il coke fabbricato con carbone da coke importato da paesi terzi.

L'aiuto oggetto della presente decisione è pertanto compatibile con il buon funzionamento del mercato comune.

## II

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, la Commissione deve verificare che gli aiuti diretti alla produzione corrente da essa autorizzati rispondano esclusivamente agli scopi indicati negli articoli da 3 a 6 della decisione. A tale fine essa deve essere informata degli importi e delle modalità di ripartizione dei versamenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La Germania è autorizzata a versare per il 1993 un aiuto complementare per le vendite di carboni da coke, di coke

e di carboni da iniezione destinati agli altiforni dell'industria siderurgica della Comunità fino a 300 206 000 DM, portando l'importo complessivo di questa misura per il 1993 a 3 248 206 000 DM.

### *Articolo 2*

La Germania comunica alla Commissione, entro il 30 giugno 1994, gli importi di aiuto effettivamente versati nel 1993.

### *Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1994.

*Per la Commissione*

Abel MATUTES

*Membro della Commissione*